

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)– Acconto anno 2015 – Scadenza 16/06/2015

Entro il 16 giugno 2015 deve essere effettuato il versamento della prima rata (acconto) dell'Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta per l'anno 2015.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 04/06/2015 sono state deliberate le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2015:

- **0,4 % aliquota ridotta per le abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;**
- **0,76 % aliquota per i terreni agricoli;**
- **0,96 % aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili non rientranti nelle precedenti classificazioni.**

Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

PER I RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

PER I TERRENI AGRICOLI

A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A del D.L. 4/2015 rientrante il Comune di Sammichele di Bari, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 8-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.

L'Ufficio Tributi rimane a completa disposizione per ogni ed eventuale informazione e/o chiarimento.